



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 7.3.2008  
COM(2008) 129 definitivo

2008/0054 (CNS)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi  
sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Articolo 5 del regolamento (CE) n. 704/2002 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nonché apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie.

- **Contesto generale**

Dal 1991 l'Unione europea ha sospeso, parzialmente o totalmente, i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie. La particolare posizione geografica delle Isole Canarie rispetto alle fonti di approvvigionamento di taluni prodotti della pesca essenziali per il consumo interno comporta costi aggiuntivi per il settore. A tale svantaggio naturale si può ovviare anche sospendendo temporaneamente i dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione provenienti da paesi terzi nell'ambito di contingenti tariffari comunitari di volume adeguato.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Il regolamento (CE) n. 704/2002, che costituisce il fondamento dell'aiuto, è scaduto il 31 dicembre 2006.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La proposta concernente l'apertura e la gestione di contingenti tariffari esenti da dazi è conforme all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE che istituisce misure specifiche intese a sostenere le regioni ultraperiferiche. Essa risponde inoltre all'impegno assunto dalla Commissione, nella sua comunicazione del 26 maggio 2004 relativa a un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche (COM(2004) 343 definitivo), di esaminare la riduzione o l'eliminazione dei dazi della tariffa doganale comune per consentire l'approvvigionamento di materie prime non agricole, allo scopo di promuovere la produzione nelle regioni ultraperiferiche.

Nell'ambito del sostegno al settore della pesca delle Isole Canarie, i contingenti tariffari esenti da dazio oggetto della proposta vanno considerati complementari ad altre misure adottate in applicazione dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, in particolare al regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche (regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio del 21 maggio 2007).

## 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

La consultazione dei portatori di interesse del settore della pesca nelle Isole Canarie ha avuto luogo per mezzo dei rapporti elaborati dalle autorità spagnole sull'attuazione delle misure di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 704/2002 del Consiglio. Le autorità spagnole sono state ulteriormente consultate nel primo semestre del 2007 al fine di chiarire il contenuto dei rapporti summenzionati.

Dette autorità hanno formalmente richiesto la proroga delle misure succitate per il periodo 2007-2013.

- **Ricorso al parere di esperti**

Cfr. sopra.

- **Valutazione dell'impatto**

Non è stata presa in considerazione una valutazione dell'impatto dal momento che la proposta non verte su un'iniziativa politica fondamentale, ma sulla proroga di misure esistenti.

Nel valutare la proroga delle misure richiesta dalle autorità spagnole i servizi hanno tenuto conto degli effetti combinati, sul settore della pesca delle Isole Canarie, dei contingenti tariffari proposti e delle misure adottate dal Consiglio nel maggio 2007 a sostegno del settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche, con particolare riguardo al regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Isole Canarie (regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio, del 21 maggio 2007).

## 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

La proposta verte sull'apertura di due contingenti tariffari esenti da dazio applicabili alle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie per il periodo 2007-2013.

- **Base giuridica**

Articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE.

- **Principio di sussidiarietà**

Le modifiche della tariffa doganale comune sono di esclusiva competenza comunitaria.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi seguenti.

I volumi contingentali sono fissati a un livello più consono alle importazioni effettive nelle Isole Canarie.

L'onere amministrativo è ridotto al minimo sia per le amministrazioni nazionali e regionali degli Stati membri che per i servizi della Commissione, soprattutto per quanto riguarda la presentazione di relazioni sull'attuazione delle misure.

- **Scelta degli strumenti**

Strumenti proposti: regolamento.

Altri strumenti non sarebbe opportuni per la ragione seguente: la proposta verte sulla sospensione di misure istituite da un regolamento.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate. La perdita di risorse proprie (dazi della tariffa doganale comune) è stimata a 7,9 milioni di euro netti all'anno.

#### **5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

- **Riesame/revisione/cessazione di efficacia**

La proposta comprende una clausola di riesame.

La proposta contiene una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto legislativo.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

### **recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>2</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>3</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>4</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Nei mesi di ottobre e novembre 2000 le autorità spagnole hanno chiesto, presentando documentazione giustificativa, di prorogare di dieci anni le misure della tariffa doganale comune (TDC) a favore delle Isole Canarie istituite dal regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie<sup>5</sup>, scaduto il 31 dicembre 2001. Non c'è stato, tuttavia, il tempo necessario per valutare la documentazione e decidere in via definitiva se persistano i motivi che giustificano la proroga delle misure per il periodo richiesto. L'applicazione delle misure tariffarie è stata quindi prorogata di un anno dal regolamento (CE) n. 1105/2001 del 30 maggio 2001.
- (2) Il regolamento (CE) n. 704/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002<sup>6</sup>, ha aperto e fissato le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.
- (3) Il regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio, del 21 maggio 2007<sup>7</sup>, ha istituito un nuovo regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre, di

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>4</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>5</sup> GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1.

<sup>6</sup> GU L 111 del 6.4.2002, pag. 1.

<sup>7</sup> GU L 176 del 6.7.2007, pag. 1.

Madera, delle Isole Canarie, della Guiana francese e della Riunione. Il regime è volto a favorire lo sviluppo della regione sotto il profilo socio-economico e a consentirle di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fa parte integrante, nonostante i fattori obiettivi che la pongono in una situazione geograficamente ed economicamente marginale.

- (4) La particolare posizione geografica delle Isole Canarie rispetto alle fonti di approvvigionamento di taluni prodotti della pesca essenziali per il consumo interno comporta costi aggiuntivi per il settore. È possibile ovviare a tale svantaggio naturale connesso all'insularità, alla lontananza e all'ultraperifericità, di cui tiene conto l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, anche sospendendo temporaneamente i dazi doganali sulle importazioni dei prodotti considerati provenienti da paesi terzi nell'ambito di contingenti tariffari comunitari di volume adeguato.
- (5) Nella sua comunicazione del 26 maggio 2004 intitolata "Un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche" (COM(2004) 343) la Commissione si è dichiarata disposta a esaminare la riduzione o l'eliminazione dei dazi della tariffa doganale comune per consentire l'approvvigionamento di materie prime non agricole, allo scopo di promuovere la produzione nelle regioni ultraperiferiche e, in casi particolari debitamente giustificati, a valutare le domande di sospensione temporanea dei dazi negli stessi settori. Nel caso dei prodotti della pesca, eventuali misure di questo tipo saranno autorizzate unicamente per i prodotti destinati al mercato locale.
- (6) In data 29 luglio 2004 e 19 luglio 2006 le autorità spagnole hanno presentato relazioni sull'attuazione delle misure di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 704/2002 del Consiglio e hanno chiesto che tali misure fossero prorogate per il periodo 2007-2013. Sulla base delle suddette relazioni, la Commissione ha esaminato l'impatto delle misure adottate in relazione alle importazioni di taluni prodotti della pesca nelle Isole Canarie.
- (7) Dalle relazioni presentate dalle autorità spagnole risulta che i contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 704/2002 del Consiglio non sono stati esauriti.
- (8) L'apertura di contingenti tariffari simili a quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 704/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, per taluni prodotti della pesca è giustificata in quanto coprirebbe il fabbisogno del mercato interno delle Isole Canarie facendo in modo che i flussi delle importazioni a dazio ridotto destinate alla Comunità risultino prevedibili e chiaramente identificabili.
- (9) Poiché i contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 704/2002 del Consiglio non sono stati esauriti, è opportuno fissare quantitativi contingenti inferiori.
- (10) Per evitare di incidere direttamente sul funzionamento del mercato interno, è opportuno adottare misure atte a garantire che i prodotti della pesca per i quali è richiesta una sospensione siano destinati esclusivamente al mercato interno delle Isole Canarie.
- (11) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio

che istituisce il codice doganale comunitario<sup>8</sup>, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana.

- (12) Devono essere adottate misure volte a garantire che la Commissione sia regolarmente informata sul volume delle importazioni in questione, affinché possa prendere i provvedimenti eventualmente necessari per impedire qualsiasi movimento speculativo o sviamento degli scambi.
- (13) Al fine di assicurare la continuità con le misure istituite dal regolamento (CEE) n. 704/2002, è necessario applicare le misure previste dal presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2007.
- (14) Inoltre, per garantire la coerenza con il regime introdotto dal regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio, è opportuno aprire i contingenti tariffari per il periodo 2007-2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. Dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie dei prodotti della pesca elencati nell'allegato del presente regolamento sono completamente sospesi per il quantitativo fissato nell'allegato stesso.
2. La sospensione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente per i prodotti destinati al mercato interno delle Isole Canarie. Essa si applica soltanto ai prodotti della pesca scaricati da una nave o da un aeromobile prima che la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica sia presentata alle autorità doganali nelle Isole Canarie.

#### *Articolo 2*

1. Entro il 31 maggio 2010, le competenti autorità spagnole presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure di cui all'articolo 1. La Commissione esamina l'impatto di tali misure e, sulla base della relazione, propone eventualmente al Consiglio le opportune modifiche dei quantitativi da importare.
2. Entro il 31 maggio 2012, le competenti autorità spagnole presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure di cui all'articolo 1 per il periodo successivo al 2010. La Commissione esamina nuovamente l'impatto di tali misure e, sulla base di quanto constatato, presenta al Consiglio eventuali proposte per il periodo successivo al 2013.

---

<sup>8</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 (GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1).

### *Articolo 3*

1. Se ha motivo di ritenere che la sospensione prevista dal presente regolamento abbia provocato uno sviamento degli scambi per un prodotto specifico, la Commissione, sentito il parere del comitato del codice doganale, può annullare in via provvisoria la sospensione per un periodo non superiore a 12 mesi. Il pagamento dei dazi all'importazione per i prodotti per i quali la sospensione è stata temporaneamente annullata è garantito da una cauzione. L'immissione in libera pratica di tali prodotti nelle Isole Canarie è subordinata alla costituzione di tale cauzione.
2. Entro il periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 1, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di annullare definitivamente la sospensione. In tal caso l'importo dei dazi coperto da cauzione è riscosso a titolo definitivo.
3. Se entro il periodo di 12 mesi non è stata adottata alcuna decisione definitiva in conformità al paragrafo 2, le cauzioni sono svincolate.

### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*



**ALLEGATO**

<b>N. d'ordine</b>	<b>Codice NC</b>	<b>Designazione delle merci</b>	<b>Volume del contingente (in t)</b>	<b>Dazio contingente (%)</b>
<b>09.2997</b>	<b>0303</b>	<b>Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	<b>0304</b>	<b>Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati</b>		
<b>09.2651</b>	<b>0306</b>	<b>Crostacei, anche sgucciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgucciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	<b>0307</b>	<b>Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana</b>		

**SCHEDA FINANZIARIA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

**1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:**

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie

**2. LINEE DI BILANCIO:**

Capitolo e articolo: Capitolo 12, articolo 120.

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio considerato:

**3. BASE GIURIDICA:**

Articolo 299 del trattato.

**4. INCIDENZA FINANZIARIA**

- Proposta senza incidenza finanziaria
- Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate <sup>9</sup>	Anno 2007
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie (Tariffa doganale comune)</i>	- 7,9/anno

**5. MISURE ANTIFRODE**

Le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari prevedono le necessarie misure di prevenzione e tutela contro le frodi e le irregolarità (applicazione dei controlli disposti dal codice doganale comunitario e dalle relative disposizioni di applicazione).

---

<sup>9</sup> Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

## 6. ALTRE OSSERVAZIONI

### Costo stimato dell'intervento

Metodo di calcolo del costo totale dell'azione

Sulla base delle più recenti statistiche complete (2006), la perdita annuale di entrate derivante dall'applicazione del presente regolamento può essere stimata a 10,5 milioni di euro (cfr. tabella). L'importo indicato è stato generalmente calcolato sulla base dei dazi NPF; esso rappresenta un livello massimo, dal momento che la Comunità applica dazi ridotti alle importazioni provenienti da un certo numero di paesi. Poiché i dazi NPF non sono applicati in modo costante, la perdita di entrate effettiva tende ad essere meno elevata.

<b>Numero d'ordine</b>	<b>Volume del contingente (in t)</b>	<b>Prezzo stimato (EUR/t)</b>	<b>Dazio NPF (%)</b>	<b>Dazio contingentale (%)</b>	<b>Dazi non riscossi all'anno (EUR)</b>
09.2997	15 000 t	2 784	11 (dazio medio)	0	4 592 891
09.2651	15 000 t	3 826	10,3 (dazio medio)	0	5 910 927
Totale					10 503 818

La perdita totale di entrate rispetto all'assenza di contingenti tariffari autonomi è stimata a 10 503 818 EUR.